

Allegato "B" al N. 46514/24922 Rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 - Costituzione

1.1. Per iniziativa della Società Novatex Italia S.p.A. è costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE NOVATEX ETS."

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Lecco

Art. 3 - Scopo e Attività

3.1. La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva delle attività di interesse generale.

3.2. La Fondazione persegue le proprie finalità operando nei settori di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del a norma dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;

3.3. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3.4. La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

3.5. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 - Organi della Fondazione

4.1. Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di amministrazione.
- Il Presidente.
- L'Organo di Controllo.

Art. 5 - Consiglio di amministrazione

5.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di componenti da tre a cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società Novatex Italia S.p.A. , che provvede anche a nominare il Presidente.

5.2. La carica di componente l'Organo Amministrativo dura fino a morte, revoca, dimissioni, sopravvenuta incapacità.

5.3. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano per età.

5.4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione nomina all'interno del Consiglio di amministrazione un Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio, cui compete una generale funzione di ausilio al Presidente e sussidio al Consiglio, nonché la redazione dei verbali delle riunioni.

5.5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di gestione, amministrazione e di indirizzo della Fondazione sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ed in particolare:

- nomina amministratori delegati determinandone poteri e facoltà;
- nomina, qualora ritenuto opportuno, il Direttore della Fondazione determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- nomina l'Organo di Controllo ai sensi del successivo art. 13.1;
- delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017
- forma e approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci consuntivi e di previsione ed eventualmente quello sociale;

- delibera le modifiche dello Statuto, approva i regolamenti interni e di organizzazione nonché altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione;
- esamina semestralmente lo stato dell'attività e la situazione economico-finanziaria.

5.6. Il potere di rappresentare la Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero ad uno o più Amministratore delegati secondo modalità e limiti stabiliti in apposite delibere.

Art. 6 - Validità delle adunanze

6.1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono.

6.2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di modifiche aventi per oggetto il presente statuto è richiesta la presenza di 2/3 dei componenti e la delibera viene assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio di amministrazione

7.1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica o altro strumento di comunicazione che assicuri la prova della avvenuta ricezione, inviato agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza all'indirizzo dichiarato dai componenti e trascritto sui libri sociali, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora della riunione. In caso di improrogabile urgenza detto avviso potrà essere inviato due giorni prima dell'adunanza.

7.2. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei Consiglieri e dei componenti dell'Organo di Controllo.

7.3. Il Consiglio si raduna di norma presso la sede o altrove, se è necessario, ma comunque nell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

7.4. Il Consiglio si riunisce di norma tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

7.5. E inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o dell'Organo di Controllo.

7.6. Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i componenti

dell'Organo di Controllo, e possono essere invitati i Presidenti delegati del Comitato Scientifico e delle Commissioni di Studio e di Lavoro.

Possono essere invitati, con funzione consultiva, anche rappresentanti indicati dalle Organizzazioni sostenute da parte della Fondazione.

Art. 8 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione

8.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per il compimento di tutti gli atti, compresi quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha inoltre i poteri per il compimento con firma libera di tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione, oltre che per l'apertura e la gestione ordinaria di conti correnti bancari.

Inoltre, il Presidente ha i seguenti poteri:

a) convoca il Consiglio di amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;

b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;

d) cura l'osservanza dello Statuto e monitora le attività dei Comitati per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e provvede ai rapporti con i Comitati e con le Autorità Tutorie;

f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e di straordinaria amministrazione opportuno sottoponendolo nel più breve tempo a ratifica del Consiglio di amministrazione.

8.2. Il Presidente può delegare i propri compiti ad un altro Consigliere.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano in età, il quale nell'esercizio dei poteri di firma, attesta automaticamente l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Nell'esercizio delle Sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato, se ritenuto opportuno da un Consigliere delegato o dal Direttore, se nominato dal Consiglio di amministrazione.

8.3. In tutti i casi di cessazione dalle funzioni del Presidente, la società fondatrice provvede alla nomina di un nuovo presidente

Il Presidente così nominato resta in carica osservando le disposizioni di cui all'art.5.2.

Art. 9 - Il Direttore della Fondazione

9.1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, anche al di fuori del proprio organico, il Direttore della Fondazione al quale può conferire la delega delle funzioni di ordinaria gestione nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Direttore partecipa di diritto con funzione consultiva al Consiglio di amministrazione.

9.2. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ne fissa le attribuzioni e i poteri per l'esercizio dell'attività ordinaria per l'attuazione dei programmi di attività, e di ogni altra iniziativa volta al conseguimento degli scopi in coerenza con le

deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Al Direttore oltre al rimborso delle spese può essere corrisposto un compenso annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 - Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo

10.1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e dei Comitati non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi o deleghe particolari, e comunque entro i limiti di cui al D.Lgs. 117/2017.

10.2. Ai componenti dell'Organo di controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - Organo di controllo

11.1. L'Organo di controllo può essere collegiale, composto di tre membri effettivi uno dei quali in funzione di Presidente e due supplenti, ovvero monocratico.

Il primo Organo di controllo è nominato dal fondatore, in sede di costituzione dai Fondatori. Successivamente esso è nominato dal Consiglio di amministrazione. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi sino al Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

11.2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3. L'Organo di controllo ha funzioni generali di controllo legale e contabile; vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della amministrazione e della contabilità e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dagli apporti iniziali del fondatore e da quelli effettuati successivamente anche da terzi;
- dagli avanzi di bilancio ad esso destinati dal Consiglio di amministrazione o dalle altre entrate comunque denominate, destinate all'incremento del patrimonio;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 13 - Entrate ed esercizio finanziario

13.1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle c.d. "diverse" nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

13.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, ovvero 180 giorni qualora ricorrano ragioni particolari ed eccezionali.

13.4. La Fondazione deve redigere e depositare il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.15.5 L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Estinzione della Fondazione

14.1. La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente.

In tali casi il Consiglio di amministrazione delibera sulla estinzione o la trasformazione della Fondazione.

L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, sottoposta e approvata dall'organo amministrativo della società fondatrice.

14.2. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del D.Lgs 117/2017, del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to CASTAGNA NATALE

F.to STEFANO MARINONI

F.to FABIO GIOVANNI ANGELO BALDI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io Notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale